



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE
E TRANSIZIONE ECOLOGICA

VERBALE LAVORI DI SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 20/04/2023

Procedimento:	Procedimento ex art. 29, co. 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. finalizzato alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art.19 dello stesso decreto
Progetto:	Progetto di variante al piano di coltivazione e di ripristino ambientale di una cava di calcare localizzata in territorio amministrativo di Corigliano d'Otranto e di Soleto, autorizzata con D.D. n. 390 del 26/11/2014 dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia (di proroga della autorizzazione rilasciata con Decreto dell'Assessore I.C.A. n. 16/MIN/94) e successiva D.D. dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 1 dello 09/01/2023
Comuni interessati:	Corigliano d'Otranto, Soleto
Tipologia VIA:	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All.IV - Paragrafo 8, lett. "f) Cave e torbiere" e "t) "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"
Proponenti:	MOV.EDIL STRADE di Frisullo Vittoria & C. S.n.c. e LUPERTO ASFALTI S.r.l.

Per il giorno 20/04/2023 è stata fissata la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, in qualità di Autorità competente (A.C.), ha indetto ai sensi dell'art. 14 co.1 della L. 241/1990, nell'ambito di procedimento ex art. 29, co. 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. finalizzato alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art.19 dello stesso decreto.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti, se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce:

- Ing. Fernando Moschettini (Dirigente);
- Dr. Giorgio Piccinno (Responsabile del procedimento);
- per le società proponenti MOV.EDIL STRADE di Frisullo Vittoria e & C. S.n.c. e LUPERTO ASFALTI S.r.l.);
 - Sig.ra Stefania Immacolata Luperto (Rappresentante Legale)
 - Ing. Veronica Bergamo (progettista);
 - Avv. Valentina Mele (consulente legale);
- per il Comune di Corigliano d'Otranto:
 - Arch. Iosè Giovanni De Giovanni (Responsabile SUAP);

Alle ore 10.30 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori precisando che il procedimento in cui si integrano le attività della Conferenza è inerente alla cava di calcare sita in località "Parziale Grande" del Comune di Corigliano d'Otranto e di Soletto (Foglio n. 5, part.lla n. 6, 199, 200 e 201 - tutte sopresse ora 229, 230 e 234 - del Comune di Corigliano d'Otranto e Foglio n. 28, part.lla n. 92, 96, 97 e 102, del Comune di Soletto), esercita dalla Società Mov.Edil Strade s.n.c. sulla scorta delle seguenti autorizzazioni, prive di provvedimento di valutazione ambientale:

- decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 16/MIN del 5.05.1994 (originariamente rilasciato ai sensi della L.R. n. 37/1985 alla Società Bitumi Strade S.r.l.);
- Decreti dell'Assessore all'I.C.A. n. 79/MIN del 7/11/1995 e n. 66/MIN del 9/12/1996 (con cui l'autorizzazione originaria è stata trasferita dalla Bitumi Strade S.r.l. alla Mov. Edil. Strade S.n.c.);
- D.D. n. 390 del 26/11/2014 dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia (con cui è stata concessa alla Mov.Edil. S.n.c. la proroga dell'autorizzazione fino al 26/09/2024).

A seguito di istanza presentata dalle società Mov.Edil Strade S.n.c. e Luperto Asfalti S.r.l., rispettivamente di trasferimento e di subentro nell'autorizzazione mineraria ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 22/2019, l'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia ha rilevato difformità tra quanto realizzato/stato dei luoghi e quanto autorizzato, come cristallizzato nella D.D. dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 1 del 9/1/2023.

In particolare, le difformità tra quanto realizzato/stato dei luoghi e quanto autorizzato, così come indicato nella nota prot. n. AOO_090/0010458 dello 03/10/2022 del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, si riferiscono a:

- il piazzale inferiore di fondo cava, nel settore nord est, attestato, in più punti, ad una profondità dal p.c. che eccede la quota prevista nel progetto autorizzato; detta superficie, estesa circa 18.000 m², è pertanto oggetto di scavi in difformità in approfondimento;
- il medesimo piazzale di fondo cava è inoltre esteso oltre il limite previsto nel progetto approvato ed interessa estese superfici che dovevano essere oggetto della gradonatura di raccordo con il piano di campagna;
- il raccordo tra fondo cava e piano di campagna consta, con particolare riferimento ai fronti est e ovest della cava, di due soli gradoni, con alzata di 20 metri, a fronte di una gradonatura di progetto articolata in quattro gradoni con alzata di circa 10 metri.

Nelle premesse della Determinazione del dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 1 del 9/1/2023 di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva limitatamente ai soli obblighi di messa in sicurezza e recupero della cava, si riporta in particolare che:

"Il progetto autorizzato con Decreto dell'assessore all'I.N.C.A. n. 16/MIN del 5.05.1994 è per larga parte ad oggi inattuabile; pertanto, ai fini del trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, è necessario procedere alla definizione dell'oggetto del provvedimento di trasferimento, mediante presentazione di un nuovo progetto che riprogrammi l'attività estrattiva secondo le modalità dell'art. 32 comma 2 della L.R. n. 22/2019 e conseguire l'autorizzazione ex artt. 9 e 19 ("varianti al progetto di coltivazione") della L.R. n. 22/2019".

Alla luce delle difformità rilevate e considerata la conseguente impossibilità di ricondurre il necessario conseguimento del titolo ambientale ex D.Lgs.n. 152/2006 nell'alveo della L.R. 33/2016, ne deriva che l'istanza debba essere ricondotta nel solco delle procedure previste dall'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. rubricato "Sistema sanzionatorio" (in particolare, di quanto disposto dal comma 3 di detto articolo)".

Il procedimento di autorizzazione del nuovo progetto dovrà pertanto conseguire ogni autorizzazione e atto di assenso necessario, ivi compresa la valutazione ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006. Si rammenta che, essendo il sito di cava di che trattasi, ricadente nel territorio comunale dei Comuni di Soletto e Corigliano d'Otranto, codesta Provincia riveste il ruolo di "autorità competente" ex D.lgs n. 152 e L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ai fini del procedimento ambientale di cui innanzi".

L'intervento proposto rientra nell'ambito degli artt. 19 e 20 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato B, lettere "B3.e) Cave e torbiere" e "B3.i) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A3". Per effetto di disposizione contenuta all'art. 4, co. 2, lett. b), della L.R. n. 26/2022, la procedura di verifica di assoggettabilità è attribuita, per il caso di specie, di progetto sviluppato sui territori di due Comuni, alla competenza della Provincia.

Conseguentemente la Provincia di Lecce, vista l'istanza della società in liquidazione Mov.Edil. Strade di Frisullo Vittoria & C. S.n.c. e della Luperto Asfalti S.r.l. ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. avuto riguardo della Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30/10/2020 avente ad oggetto "Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3", con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha delineato il procedimento di cui all'art. 29 comma 3, sia con riferimento ai modi e ai tempi per l'avvio e lo svolgimento dello stesso, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti competenti coinvolti o da coinvolgersi ai fini della corretta ed uniforme individuazione e definizione degli adempimenti ad esso correlati.

Pertanto, richiamate le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento al co.3 del medesimo articolo, e considerata la Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30/10/2020, avente ad oggetto "Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3" e visto l'allegato 1 "Indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e smi" della stessa, dato atto che:

- la formulazione dell'art. 29, co.3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi prevede la possibilità di consentire all'istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività - pur in difetto dei prescritti provvedimenti ambientali, o in violazione delle norme della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché nei casi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti amministrativi - nelle more che il nuovo procedimento avviato dall'istante sia portato a compimento, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale che potrebbero insorgere;
- la ponderazione dei presupposti necessari ad accertare che la prosecuzione delle attività prive della preventiva valutazione ambientale non comporti rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, e, pertanto, possa proseguire in sicurezza, è tale da richiedere il necessario ed imprescindibile coinvolgimento delle autorità competenti e variamente preposte, ed in particolare: l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e/o esercizio dell'opera, l'autorità competente in materia di patrimonio culturale e paesaggistico, l'autorità di difesa del suolo e sottosuolo e dei corpi idrici, ARPA ed ASL;

l'odierna seduta di Conferenza di Servizi è finalizzata a:

- I. Appurare se la trasformazione dei luoghi, realizzata in difetto di titolo autorizzativo e valutazione ambientale, abbia costituito o possa costituire danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e/o ipotesi di reato ambientale;
- II. Determinare se il progetto realizzato o in corso di realizzazione possa conseguire un provvedimento autorizzatorio postumo ex art. 29, co.3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- III. Stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;
- IV. Individuare misure volte al ripristino ambientale, recupero ambientale, sistemazione delle condizioni ambientali degradate dall'intervento, in coordinamento con l'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla relativa specifica normativa.

Si passa alla discussione sui punti posti all'ordine del giorno.

A. *P.to I all'ordine del giorno - Appurare se la trasformazione dei luoghi, realizzata in difetto di titolo autorizzativo e valutazione ambientale, abbia costituito o possa costituire danno o pericolo concreto e*

attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e/o ipotesi di reato ambientale.

In merito al p.to 1, sono richiamate le disposizioni di cui alla Parte VI del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi della quale (art. 300):

"1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;*
- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;*
- c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;*
- d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente."*

Stante la valutazione riportata a conclusione di nota del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, prot. n. 57238 del 12/04/2023, che «*considerato il prevedibile inquinamento da polveri e rumori con potenziale impatto sanitario conseguente alla coltivazione di cava e le azioni di contrasto riportate dal Proponente - avendo particolare cura alle attività di "barriera" in riferimento alle due unità abitative più vicine alla cava - si esprime il nulla osta - dal punto di vista igienico sanitario -rispetto all'attività di cui in oggetto*», in considerazione del precedente p.to d), la Conferenza di Servizi, anche considerata la mancata segnalazione di elementi di criticità da parte dei soggetti convocati e non intervenuti alla presente seduta, ritiene non sussistano condizioni di cui al richiamato art. 300 della Parte VI del D.Lgs. n. 152/2006.

B. P.to II all'ordine del giorno - determinare se il progetto realizzato o in corso di realizzazione possa conseguire un provvedimento autorizzatorio postumo ex art. 29, co.3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole per ciò che attiene alla prosecuzione dell'attività ex art.29, c.3, del D.Lgs. n.152/2006 nelle more della definizione del procedimento, nelle modalità previste dall'elaborato grafico "TAV.18 Progetto di coltivazione: fase 1", fermo restando le competenze e relative valutazioni in materia di polizia mineraria dei Comuni interessati.

In merito alla proposta progettuale di variante al piano di coltivazione e al correlato ripristino fa presente che:

- In riferimento ai terreni individuati alla p.lla n.231 del Foglio 5 del Comune di Corigliano d'Otranto (LE) compresa nel perimetro di cava a suo tempo autorizzato ai sensi della L.R. n.37/1985, nonché nel provvedimento di trasferimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1/2023 del Servizio scrivente, si prende atto che detta area, come rappresentato dal proponente, "è data in affitto ad altra azienda", per attività peraltro non specificata. A tal proposito si invita il proponente a chiarire quale sia l'attività ivi esercitata, i relativi titoli abilitativi e quali siano altresì le possibili interferenze con l'attività estrattiva. Si rammenta che sulle aree di cava vige la specifica normativa sulla sicurezza e salute di cui al DPR n.128/1959 e D.Lgs. n.624/1996. Su dette aree vige altresì l'obbligo di recupero di cui all'art.16 della L.R. n.22/2019 ribadito, anche su detta particella, con il citato provvedimento n.1/2023.
- Il progetto di recupero non riporta indicazioni di opere e interventi inerenti ampi settori di cava, con particolare riferimento al piazzale posto a sud sulle p.lle nn.200 e 232 del Foglio 45 [ndr. Foglio 5] e il settore ovest di cava (p.lla nn.234 del Foglio 45 [ndr. Foglio 5]). Si rammenta che il recupero di cava

deve prevedere, ove possibile, il ripristino degli orizzonti superficiali su tutte le superfici di nuova formazione ivi comprese le aree di pertinenza previa rimozione degli impianti.

- È necessario approfondire la verifica di stabilità dei fronti analizzando la stabilità del fronte ovest della cava prospiciente il percorso di collegamento al sottostante impianto di frantumazione, prendendo in analisi i tratti caratterizzati da maggiore altezza e pendenza e l'effettivo stato di fessurazione/fratturazione, tanto in relazione alla sicurezza del percorso di cava adiacente al piede di detto fronte.
- È necessario dettagliare nelle planimetrie inerenti le fasi di coltivazione i percorsi di carreggio previsti per i mezzi in transito dai settori di estrazione del giacimento (p.lla 21 del foglio 45 [ndr. Foglio 5]) e l'impianto di frantumazione, indicando altresì le possibili interferenze con i mezzi e impianti dedicati alle altre attività (p.lla n. 231 e impianto di conglomerati). Tanto con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.21 della l.r. n.22/2019.
- Parte dei depositi temporanei di terreno vegetale sono dislocati a ridosso della p.lla n.231, in una stretta fascia compresa tra detta particella, il ciglio degli scavi proposti e il limite di cava. Appare quantomai problematico l'accesso e la manovra dei mezzi nella fase finale, per il carico del terreno ai fini della sua ricollocazione, nell'ambito del recupero.

Rappresenta, inoltre, di restare in attesa delle integrazioni e chiarimenti di cui sopra ai fini dell'espressione degli atti e provvedimenti di competenza ex art.4 comma 2 e 9 comma 3 della L.R. n. 22/2019.

C. P.to III all'ordine del giorno - stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

Attese le difformità rilevate come sopra cristallizzate, la Conferenza di Servizi condivide la possibilità di prosecuzione delle attività di cava, fermo restando il rispetto della limitazione per l'utilizzo esclusivamente degli spazi ed immobili esistenti ricompresi nel titolo minerario e legittimati da titolo edilizio ed agibilità, nel rispetto delle prescrizioni dei provvedimenti di autorizzazione in essere (minerario, emissione in atmosfera, ecc.) e delle norme di settore.

Nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, la Conferenza di Servizi condivide, pertanto, che la prosecuzione dei lavori e delle attività di cava possa essere assentita con le modalità previste dall'elaborato grafico "TAV.18 Progetto di coltivazione: fase 1". Pertanto, l'impresa può proseguire le attività di cava, come limitate e delimitate nel corso dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, nonché nel rispetto delle norme di coltivazione e polizia mineraria, della distanza dai confini e in ossequio al progetto approvato ed oggetto della autorizzazione vigente e delle autorizzazioni ambientali rilasciate per le attività di cava, fatte salve eventuali successive determinazioni dei Comuni, in qualità di autorità competente in materia di sicurezza e polizia mineraria.

D. P.to IV all'ordine del giorno - individuare misure volte al ripristino ambientale, recupero ambientale, sistemazione delle condizioni ambientali degradate dall'intervento, in coordinamento con l'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla relativa specifica normativa.

Al fine di individuare idonee misure di recupero ambientale, la A.C. per la verifica di assoggettabilità a VIA chiede di acquisire, entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna, la documentazione per l'espletamento della procedura di valutazione ambientale con le integrazioni già richieste dalla Servizio Attività Estrattive regionale; l'A.C. si riserva di richiedere al proponente la eventuale ulteriore documentazione che si renderà indispensabile a seguito dell'acquisizione di altri contributi.

L'arch. De Giovanni evidenzia la necessità di conoscere dal proponente gli orari lavorativi (invernali ed estivi) stabiliti dall'impresa nell'esercizio dell'attività di cava; lo stesso evidenzia l'importanza della prescrizione effettuata dall'ASL relativa all'abbattimento di polveri tramite idonei sistemi ad acqua.

I lavori si concludono alle ore 11.56.

Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini